



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 235/2021

del 24 settembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione, del 29 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l'istituzione e l'uso dell'ADIS e dell'EUROPHYT, il rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali e documenti commerciali in formato elettronico, l'uso di firme elettroniche e il funzionamento del Traces, e che abroga la decisione 97/152/CE ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 abroga la decisione 97/152/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione che prevede disposizioni relative agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione deve quindi applicarsi all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al capo I, parte 1.1, punto 11bd (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32021 R 0547**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione, del 29 marzo 2021 (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 60).

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.”;

⁽¹⁾ GU L 109 del 30.3.2021, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 59 del 28.2.1997, pag. 50.

2. al capo II, punto 31qd (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:
”, modificato da:
— **32021 R 0547**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione, del 29 marzo 2021 (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 60)”;
3. al capo I, parte 1.2, il testo del punto 57 (Decisione 97/152/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 164d (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

- **32021 R 0547**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione, del 29 marzo 2021 (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 60)”.

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.